

Per il Congresso di Reggio Emilia.

PROGRAMMA E STATUTO DEL PARTITO, APPROVATO A GENOVA (1892).

PROGRAMMA.

Considerando che nel presente ordinamento della società umana gli uomini sono costretti a vivere in due classi; da un lato i lavoratori sfruttati, dall'altro i capitalisti detentori e monopolizzatori delle ricchezze sociali; che i salariati d'ambo i sessi, d'ogni arte e condizione, formano per la loro dipendenza economica il proletariato, costretto ad uno stato di miseria, d'inferiorità e di oppressione;

che tutti gli uomini, purché concorrano secondo le loro forze a creare e a mantenere i benefici della vita sociale, hanno lo stesso diritto a fruire di codesti benefici, primo dei quali la sicurezza sociale dell'esistenza;

riconoscendo che gli attuali organismi economico-sociali, difesi dall'odierno sistema politico, rappresentano il predominio dei monopolizzatori delle ricchezze sociali e naturali sulla classe lavoratrice;

che i lavoratori non potranno conseguire la loro emancipazione se non mercè la socializzazione dei mezzi di lavoro (terre, miniere, fabbriche, mezzi di trasporto, ecc.) e la gestione sociale della produzione;

ritenuto che tale scopo finale non può raggiungersi che mediante l'azione del proletariato organizzato in Partito di classe, indipendente da tutti gli altri partiti, esplicantesi sotto il doppio aspetto:

1° della lotta di mestieri per i miglioramenti immediati della vita operaia (orari, salari, regolamenti di fabbrica, ecc.), lotta devoluta alle Camere del lavoro ed alle altre Associazioni di arti e mestieri;

2° di una lotta più ampia intesa a conquistare i poteri pubblici (Stato, Comuni, Amministrazioni pubbliche, ecc.) per trasformarli, di strumento che oggi sono di oppressione e di sfruttamento, in uno strumento per l'espropriazione economica e politica della classe dominante;

i lavoratori italiani, che si propongono la emancipazione della propria classe, deliberano: di costituirsi in Partito, informato ai principi suesposti e retto dal seguente

STATUTO

Costituzione del partito.

Art. 1. — Tutte le Federazioni, Consociazioni, Consolati di Società e Società indipendenti, che fanno adesione al sopra esposto programma, sono costituite in Partito dei lavoratori italiani allo scopo di difendere i salariati nella lotta per la loro emancipazione, sviluppando in essi la coscienza dei loro diritti, e organizzandoli preferibilmente arte per arte nei centri ove le condizioni del lavoro lo consentono.

Art. 2. — Tutte le Associazioni operaie di città o di campagna tendenti al miglioramento economico-sociale ed organizzate: col mutuo soccorso per malattia, disoccupazione, vecchiaia, inabilità al lavoro; colla cooperazione senza intenti di speculazione capitalistica; colla difesa del lavoro mediante la resistenza, ecc., ecc., che vogliono far parte del Partito devono essere composte di puri e semplici lavoratori d'ambo i sessi, di città o di campagna, salariati, e alla dipendenza di padroni, intraprenditori, commercianti od amministrazioni qualsiasi. Sarà cura del Comitato centrale di curare l'aggregazione al Partito di tutti quei lavoratori che trovansi in località ove non esistono associazioni, o che, esistendo, non sono iscritte al Partito dei lavoratori.

Sono pure ammesse le Associazioni operaie ed agricole amministrare o dirette da non lavoratori, purché per speciali condizioni locali, secondo il parere del Comitato centrale del Partito (riservata l'approvazione definitiva al successivo Congresso), conservino sempre il carattere di Associazioni nell'interesse dei lavoratori.

Art. 3. — L'adesione delle Società al Partito implica l'impegno di procedere di comune accordo in tutto quanto riguarda l'applicazione del programma comune, i cui metodi saranno determinati nei Congressi.

Sarà salva l'autonomia delle singole Società o Federazioni in tutto ciò che non sia contrario all'interesse dell'organizzazione generale.

Art. 4. — In quelle regioni ove non esistono raggruppamenti di Società in Federazioni o Consolati, sarà cura del Comitato centrale di organizzare le Società sparse in Federazioni locali del Partito dei lavoratori, senza intaccarne l'autonomia amministrativa.

Inoltre si adotterà ogni mezzo per far sì che le Società composte di diverse arti o mestieri, senza offendere la compagnia complessiva, adottino la ripartizione in diverse sezioni professionali.

Art. 5. — L'adesione al Partito dei lavoratori italiani, come rispetta l'autonomia amministrativa delle Società aderenti, così non implica nessun cambiamento delle loro singole denominazioni.

Ciò non ostante il Comitato centrale curerà la propaganda affinché le nascenti Società s'ispirino nella loro costituzione ai principi e alle forme del programma del Partito, e che le Società già esistenti abbandonino le vete consuetudini di nomine onorarie e di amministratori a vita.

Azione del Partito e sua Rappresentanza.

Art. 6. — L'azione collettiva del Partito si esplica per mezzo di un Congresso generale, di Congressi regionali, e di un Comitato centrale.

I Congressi regionali potranno convocarsi ogniqualvolta le Federazioni o Società delle singole regioni lo crederanno conveniente, ma le loro risoluzioni saranno impegnative soltanto per gli interessi regionali che rappresentano.

Il Congresso generale avrà luogo ogniqualvolta il Comitato centrale lo troverà necessario; o quando i Congressi regionali avranno deliberato su proposte e su questioni che saranno ritenute, a maggioranza di voti dalle Associazioni aderenti al Partito, di importanza e d'urgenza tali, da richiedere la convocazione.

Il Comitato centrale rappresenta la funzione esecutiva delle risoluzioni dei Congressi generali.

Art. 7. — La sede dei Congressi dovrà cambiarsi di volta in volta, e la loro località verrà designata dai Congressi stessi.

Il Comitato centrale dura in carica da un Congresso all'altro e siede nella città che pure di volta in volta sarà designata dal Congresso: esso consta di sette membri, i quali, dopo la loro nomina, si ripartiranno le singole funzioni.

Art. 8. — Il Congresso è costituito dai rappresentanti delle Federazioni o Società componenti il Partito dei lavoratori italiani, giusta l'art. 1 del presente Statuto. Vi possono prendere parte anche le Associazioni non confederate, sempre che dichiarino di accettare il programma del Partito.

Art. 9. — Ogni Società non può avere più di due rappresentanti e più di un voto al Congresso. Ogni rappresentante non potrà votare che per una Società. Il diritto di voto è riservato alle sole Società federate o che dichiarano in Congresso di federarsi.

Art. 10. — Il Comitato centrale rappresenta il Partito dei lavoratori italiani, sorveglianza e dirige l'organizzazione e la propaganda secondo il programma del Partito, ed è responsabile dei propri atti verso tutte le sezioni.

Il Comitato centrale potrà essere rappresentato anche ai Congressi regionali.

Art. 11. — Il Comitato deve presentare al Congresso generale un completo Rendiconto morale-finanziario della propria gestione e dell'azione generale del Partito.

Deve pure presentare al Congresso tutte quelle proposte di propria iniziativa che crederà opportune per un andamento del Partito, nonché quelle inoltrate dalle Società aggregate al Partito.

Art. 12. — Per tutto quanto riguarda l'azione del Partito e l'esecuzione dei deliberati del Congresso, i Comitati delle Federazioni, Consolati, ecc., e i Consigli delle Società si terranno in attiva corrispondenza col Comitato centrale, e questo con quelli.

Contribuzioni per le spese del Partito.

Art. 13. — Per far fronte alle spese occorrenti al funzionamento del Comitato centrale, alla propaganda, alla convocazione dei Congressi, ed alle iniziative inerenti all'azione del Partito sarà provveduto:

a) con una tassa annua di L. 2 per ogni Società che abbia un numero di soci inferiore a 100, e di L. 5 per quelle di numero maggiore;

b) con una tassa annua di L. 10 per le Federazioni, all'infuori delle quote pagate dalle Società ad esse Federazioni aggregate;

c) con un contributo di L. 3 per tutte le Società anche non aggregate al Partito, che intervengono ai Congressi.

Art. 14. — Al Congresso non verranno ammessi rappresentanti di Società che non abbiano mandata l'adesione e la delegazione del mandato e pagata la relativa quota almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

Le adesioni e le delegazioni delle Società aderenti ai Congressi debbono essere scritte su appositi moduli distribuiti dal Comitato Centrale, sui quali saranno indicati anche la data di fondazione della Società e il numero dei soci che la compongono; nonché la dichiarazione che la Società ed il suo delegato accettano i principi generali ed i metodi del programma del Partito.

Art. 15. — Il Comitato centrale è pure autorizzato — in casi speciali — a valersi del mezzo di sottoscrizioni, accettando anche le offerte di Società aggregate o no, di soci o non soci, sempre quando l'accettazione delle offerte non pregiudichi in modo alcuno la libertà d'azione e la dignità del Partito.

Casse di soccorso alle vittime della propaganda.

Art. 16. — Le Società aggregate al Partito sono tenute a contribuire alla formazione di una Cassa di soccorso per tutte le vittime delle persecuzioni giudiziarie, governative e capitalistiche, contro l'azione e la propaganda del Partito.

In questo senso le Società riformeranno — se del caso — i loro statuti.

Art. 17. — Tale cassa è affidata interamente al Comitato centrale ed è costituita dal versamento della quota che — a norma del precedente articolo — le Società verseranno al Comitato in ragione del numero dei loro soci.

I sottoscrittori, non facenti parte di alcuna associazione, verseranno le loro quote o direttamente al Comitato centrale o a quella Società del luogo che sarà all'uopo incaricata dal Comitato medesimo.

I versamenti avranno luogo entro un mese dalla richiesta del Comitato centrale.

Disposizioni generali.

Art. 18. — Ove una Federazione, Consociazione, Consolato, Società iscritta al Partito non ottemperasse agli obblighi indicati dal presente programma e statuto, il Comitato Centrale ne pronuncerà la sospensione fino al successivo Congresso, nel quale si delibererà intorno alla radiazione dai ruoli del Partito.

Art. 19. — Il Partito dei lavoratori italiani, per mezzo del Comitato centrale e del Segretario internazionale, sarà in permanenti rapporti coi partiti operai dell'estero, per tutto quanto si riferisce alle questioni d'interesse generale dei lavoratori.

Art. 20. — Il Partito, a tal uopo, previ accordi colle altre principali organizzazioni operaie nazionali, nominerà il Segretario internazionale del lavoro.

Art. 21. — Il Partito, avrà un proprio giornale per organo centrale.

Art. 22. — Il presente programma e statuto, approvati nel Congresso tenuto in Genova nei locali della Società *Carabinieri genovesi*, in via della Pace, il giorno 15 agosto 1892, diventa impegnativo per le Società aggregate al Partito, e non potrà essere modificato che nei Congressi, e dietro deliberazioni adottate dalla maggioranza assoluta delle Società costituenti il Partito.

PROGRAMMA E STATUTO PROPOSTO DAL COMITATO CENTRALE, colle modificazioni accettate.

PROGRAMMA.

Considerando che nel presente ordinamento della società umana gli uomini sono costretti a vivere in due classi; da un lato i lavoratori sfruttati, dall'altro i capitalisti detentori e monopolizzatori delle ricchezze sociali;

che i salariati d'ambo i sessi, d'ogni arte e condizione, formano per la loro dipendenza economica il proletariato, costretto ad uno stato di miseria, d'inferiorità e di oppressione;

che tutti gli uomini, purché concorrano secondo le loro forze a creare e a mantenere i benefici della vita sociale, hanno comune il diritto a fruire di codesti benefici, primo dei quali la sicurezza sociale dell'esistenza;

riconoscendo che gli attuali organismi economico-sociali, difesi dall'odierno sistema politico, rappresentano il predominio dei monopolizzatori delle ricchezze sociali e naturali sulla classe lavoratrice;

che i lavoratori non potranno conseguire la loro emancipazione se non mercè la socializzazione dei mezzi di lavoro (terre, miniere, fabbriche, mezzi di trasporto, ecc.) e la gestione sociale della produzione;

ritenuto che tale scopo finale non può raggiungersi che mediante l'azione e la forza del proletariato organizzato in Partito di classe, indipendente da tutti gli altri partiti, esplicantesi sotto il doppio aspetto:

1° della lotta di mestieri per i miglioramenti immediati della vita operaia (orari, salari, regolamenti di fabbrica, ecc.), lotta devoluta alle Camere del lavoro ed alle altre Associazioni di arti e mestieri; compresa la lotta per l'eguaglianza completa dei due sessi, reclamando per la donna i medesimi diritti civili e politici dell'uomo;

2° di una lotta più ampia intesa a conquistare i poteri pubblici (Stato, Comuni, Amministrazioni pubbliche, ecc.) per trasformarli, di strumento che oggi sono di oppressione e di sfruttamento, in uno strumento per l'espropriazione economica e politica della classe dominante;

i lavoratori italiani, che si propongono la emancipazione della propria classe, deliberano: di costituirsi in Partito, informato ai principi suesposti e retto dal seguente

STATUTO

Costituzione del Partito.

Art. 1. — Tutte le Associazioni che accettano il sopra esposto programma, sono costituite in Partito dei lavoratori italiani allo scopo di difendere i salariati nella lotta per la loro emancipazione, sviluppando in essi la coscienza dei loro diritti, e organizzandoli preferibilmente arte per arte nei centri ove le condizioni del lavoro lo consentono.

Art. 2. — Tutte le Associazioni operaie organizzate a scopo di resistenza, arte per arte, devono essere composte di puri e semplici lavoratori d'ambo i sessi, di città o di campagna, salariati, e alla dipendenza di padroni, intraprenditori, commercianti ed amministrazioni qualsiasi.

Sarà dovere del Comitato centrale e dei comitati regionali di curare l'aggregazione al Partito di tutti quei lavoratori che trovansi in località ove non esistono associazioni, o che, esistendo, non sono iscritte al Partito dei lavoratori.

Art. 3. — L'adesione delle Società al Partito implica l'impegno di procedere di comune accordo in tutto quanto riguarda l'applicazione del programma comune, i cui metodi saranno determinati nei Congressi.

Le Società iscritte al Partito diventano Sezioni di esso.

Art. 4. — In tutte le località ove sonvi più di tre Sezioni del Partito queste si costituiranno in Federazione.

Sarà salva l'autonomia delle singole Sezioni o Federazioni in tutto ciò che riguarda la loro funzione amministrativa.

Si adotterà tuttavia ogni mezzo per far sì che le Sezioni composte di diverse arti o mestieri, senza offendere la compagnia complessiva, adottino la ripartizione in diverse sezioni professionali.

Art. 5. — L'adesione al Partito dei lavoratori italiani, come rispetta l'autonomia amministrativa delle Sezioni aderenti, così non implica nessun cambiamento delle loro singole denominazioni, purché non contrarie allo spirito del Partito.

Sarà però obbligo di ogni Società l'aggiungere al proprio nome la scritta: *Sezione del Partito dei lavoratori italiani*.

Il Comitato centrale curerà altresì la propaganda affinché le nascenti Sezioni s'ispirino nella loro costituzione ai principi e alle forme del programma del Partito e che le Sezioni già esistenti abbandonino le vete consuetudini di nomine onorarie e di amministratori a vita.

Azione del Partito e sua Rappresentanza.

Art. 6. — L'azione collettiva del Partito si esplica per mezzo dei Congressi nazionali e regionali, di un Comitato centrale, e dei Comitati regionali.

I Congressi nazionali avranno luogo ogniqualvolta il Comitato centrale lo troverà necessario; o quando i Congressi regionali avranno deliberato su proposte e su questioni che saranno ritenute, a maggioranza di voti dalle Associazioni aderenti al Partito, di importanza e d'urgenza tali, da richiedere la convocazione.

I Congressi regionali potranno convocarsi ogniqualvolta le Federazioni o Sezioni delle singole regioni lo crederanno conveniente, ma le loro risoluzioni saranno impegnative soltanto per gli interessi regionali che rappresentano.

Il Comitato centrale rappresenta la funzione esecutiva delle risoluzioni dei Congressi generali.

Art. 7. — La sede dei Congressi dovrà cambiarsi di volta in volta, e la loro località verrà designata dai Congressi stessi.

Art. 8. — Il Congresso è costituito dai rappresentanti delle Federazioni o Società componenti il Partito dei lavoratori italiani, giusta l'art. 1 del presente Statuto.

Art. 9. — Ogni Società non può avere più di due

rappresentanti e più di un voto al Congresso. Ogni rappresentante non potrà votare che per una Società.

Art. 10. — Il Comitato centrale si compone di tanti membri quante sono le Federazioni regionali, e di cinque membri residenti nella città scelta a sede del Comitato stesso.

Questi ultimi costituiscono la Commissione esecutiva del Partito.

I delegati regionali che verranno chiamati a formare il Comitato centrale sono nominati dai rispettivi Congressi regionali.

Art. 11. — Il Comitato centrale rappresenta il Partito dei lavoratori italiani, sorveglianza e dirige l'organizzazione e la propaganda secondo il programma del Partito, ed è responsabile dei propri atti verso tutte le sezioni.

Il Comitato centrale dovrà essere rappresentato anche ai Congressi regionali.

Art. 12. — Esso deve presentare al Congresso nazionale un completo Rendiconto morale-finanziario della propria gestione e dell'azione generale del Partito.

Deve pure presentare al Congresso tutte quelle proposte di propria iniziativa che crederà opportune per un andamento del Partito, nonché quelle inoltrate dalle Società aggregate al Partito.

Art. 13. — A cura del Comitato centrale verrà compilato un regolamento interno che ordini e fissi i propri lavori, nonché le attribuzioni ed i doveri della Commissione esecutiva.

Fra i componenti la Commissione esecutiva si sceglierà un segretario, il quale sarà stipendiato, e disimpegnerà tutti gli incumbenti devolutigli dal regolamento.

Art. 14. — Per tutto quanto riguarda l'azione del Partito e l'esecuzione dei deliberati del Congresso, le Federazioni e i Consigli delle Sezioni si terranno in attiva corrispondenza col Comitato centrale, e questo con quelli.

Art. 15. — I Comitati regionali vengono nominati nei Congressi regionali, e ad essi è devoluto il lavoro di propaganda, di organizzazione e di direzione del movimento economico nelle rispettive regioni.

Essi si terranno in attiva corrispondenza col Comitato centrale, perchè tutti i movimenti delle varie regioni sieno uniformi nelle loro estrinsecazioni generali di principi e di metodo.

I Congressi regionali stabiliranno i doveri, le norme di funzionamento, e donde trarranno i mezzi per sostenere le spese i Comitati regionali.

Contribuzioni per le spese del Partito e cassa di solidarietà.

Art. 16. — Per far fronte alle spese occorrenti al funzionamento del Comitato centrale, alla propaganda, alla convocazione dei Congressi, ed alle iniziative inerenti all'azione del Partito sarà provveduto:

1° Con una tassa d'entrata uniforme per ogni Società e per una volta tanto di L. 2;

2° Con una tassa annua di 60 centesimi che ogni affigliato al Partito verserà alla propria Sezione; questa poi ne curerà al più presto la ripartizione nei modi seguenti:

a) un terzo (20 centesimi annui per socio) alla Cassa centrale del Partito;

b) un terzo, alla Cassa della federazione locale, ed in mancanza di questa, alla cassa del Comitato regionale;

c) un terzo, ad istituire nella Sezione propria un fondo di solidarietà;

3° Colle sottoscrizioni libere individuali a favore della cassa centrale.

4° Col contributo di L. 3 che tutte le Società iscritte nel Partito verseranno per tassa adesione ai Congressi nazionali.

Art. 17. — La cassa centrale dovrà provvedere:

a) alle spese generali di propaganda;

b) a sussidiare le vittime delle persecuzioni giudiziarie, governative e capitalistiche, contro l'azione e la propaganda del Partito;

c) a provvedere i mezzi necessari per disimpegnare il loro mandato, a quei compagni chiamati a coprire cariche pubbliche, che sieno sprovvisti di beni personali;

d) ed in genere a tutte le spese di amministrazione, di convocazione dei congressi, ecc.

Art. 18. — La cassa sezione di solidarietà servirà a sostenere gli scioperi organizzati per professione; e che sieno approvati dai Comitati regionali rispettivi.

A tal uopo, quando uno sciopero è dichiarato ed approvato dal Comitato regionale, questi ne avvisa il Comitato Centrale, che diramerà a tutte le sezioni del Partito, perchè mandino ai compagni in sciopero — prelevandola dalla predetta cassa — una data quota in proporzione al numero dei soci, da fissarsi volta per volta.

Dei Congressi nazionali.

Art. 19. — I Congressi nazionali si terranno ogni due anni ordinariamente.

A questi non verranno ammessi rappresentanti di Società che non abbiano mandata l'adesione e la delegazione del mandato e pagata la relativa quota almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

Le adesioni e le delegazioni delle società aderenti ai Congressi debbono essere scritte su appositi moduli, distribuiti dal Comitato centrale, sui quali saranno indicati anche la data di fondazione della Società e il numero dei soci che la compongono; nonché la dichiarazione che la Società ed il suo delegato accettano i principi generali ed i metodi del programma del Partito.

Disposizioni generali.

Art. 20. — Ove una Federazione o Sezione iscritta al Partito non ottemperasse agli obblighi indicati dal presente programma e statuto, il Comitato centrale ne pronuncerà la sospensione fino al successivo Congresso, nel quale si delibererà intorno alla radiazione dai ruoli del Partito.

Art. 21. — Il Partito dei lavoratori italiani, per mezzo del Comitato Centrale e del Segretario internazionale, sarà in permanenti rapporti coi partiti operai dell'estero, per tutto quanto si riferisce alle questioni d'interesse generale dei lavoratori.

Art. 22. — Il Partito a tal uopo nominerà il Segretario internazionale del lavoro.

Art. 23. — Il Partito avrà un proprio giornale per organo centrale, che si pubblicherà nella città scelta a sede del Comitato centrale.